

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 377 del 05/11/2001 - rif. AG223/01

Deliberazione n. 377 del 05/11/2001 - rif. AG223/01 legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

In un'Associazione temporanea d'impresе le mandatarie o le mandanti che assumono l'esecuzione di lavorazioni di importo inferiore a 5 milioni di DSP, stante la vigenza del regime transitorio, possono dimostrare i requisiti tecnico-amministrativi o economico-finanziari mediante l'attestazione SOA oppure con le modalità o misure previste dal DPR 34/2000. In un'Associazione temporanea d'impresе la possibilità di associazioni c.d. di tipo misto non è esclusa dalla normativa vigente che, pertanto, ammette che la mandataria assuntrice delle lavorazioni della categoria prevalente sia un'ATI orizzontale e che le mandanti assuntrici delle lavorazioni di categorie diverse dalla prevalente siano anche più di un'impresa per ognuna di questa categorie, sempreché riunite in associazioni di tipo orizzontale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per detto tipo di associazioni. In un'Associazione temporanea d'impresе orizzontale, costituita per l'esecuzione di categorie scorporabili, la mandataria rappresenta le imprese riunite solo ai fini interni dell'associazione mista e non nei confronti della stazione appaltante. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del DPR 34/2000 che permette alle imprese raggruppate o consorziate di considerare la propria classifica incrementata di un quinto, qualora qualificate per almeno un quinto dell'importo delle lavorazioni assunte, è applicabile anche alle ATI verticali o miste. In un'Associazione temporanea d'impresе la mandataria deve possedere i requisiti prescritti in misura non inferiore al 40% di quelli previsti per il soggetto singolo in funzione della categoria prevalente.